



Prefettura di Catanzaro
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Elezioni Europee e Amministrative del

26 maggio 2019 - Propaganda elettorale e comunicazione politica

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019, al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga come di consueto nel pieno rispetto della “*par condicio*” ed in un clima di serena dialettica democratica, si ritiene utile richiamare le principali disposizioni normative in materia di Propaganda elettorale.

Divieto Per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 7, della legge 22 febbraio 2000. n.28)

Ai sensi dell'articolo 29 sesto comma della legge 25 marzo 1993 n. 81, già a decorrere dai trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L'espressione “pubbliche amministrazioni” va intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle elezioni, potranno svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono, ovviamente, consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.



Prefettura di Catanzaro
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (28 dicembre 2017) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le omissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 aprile 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questa Prefettura-U.T.G. competenti, anche ai Sindaci, alle Commissioni Straordinarie nonché ai Commissari Straordinari dei comuni stessi.

Analogamente, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo questa Prefettura, appena



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

in grado, comunicherà a codesti comuni, ai fini dell'assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine..

Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1 . della legge 24 aprile 1975, n.130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Norme relative a particolari forme di propaganda elettorale

L'affissione di stampati, giornali murali o di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni.

Negli spazi assegnati, è possibile affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515, tutte le pubblicazioni di



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono obbligatoriamente indicare il nome del committente responsabile.

Il Comune dovrà provvedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Da venerdì 26 aprile 2019, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

Uso di locali comunali (art. 19, comma 7. della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali (art. 18 della legge 515/1993).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Comizi elettorali

Come di consueto, ciascun Comune dovrà individuare, per tempo, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il loro utilizzo, saranno stabiliti adeguati turni che assicurino l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze da parte di tutti i partiti e gruppi politici, partecipanti alla competizione elettorale.

Gli organizzatori dovranno formulare richiesta, per l'assegnazione del sito ove svolgere il comizio elettorale, ai Comuni interessati con istanza scritta, da presentare non prima di tre giorni antecedenti la data fissata per il comizio stesso.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste dovranno essere assegnate dai Comuni, cui i partiti avranno rivolto istanza, tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso in cui si verifichi che due o più partiti politici presentino nello stesso giorno e nella stessa ora richiesta di utilizzare la medesima piazza, si dovrà procedere a sorteggio.

Ciascuna Amministrazione Comunale dovrà comunicare, appena noti, agli Organi di Polizia i comizi già concordati.

Salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale in relazione a singole, peculiari situazioni, i comizi in luogo pubblico saranno autorizzati:

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali;
- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dei giorni di sabato e



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

festivi.

Nell'ultima settimana della campagna elettorale **i comizi dovranno concludersi inderogabilmente entro le ore 24.00 di venerdì 24 maggio**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75 che vieta, nel giorno precedente e nel giorno destinato alla votazione, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Ciascun Comune dovrà fissare preventivamente la durata di ogni singolo comizio e l'intervallo minimo tra un comizio e l'altro.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, l'Amministrazione comunale, prima di concedere la piazza, dovrà prendere le opportune intese con gli Organi locali di Polizia per la predisposizione dei servizi necessari.

Se necessario, i locali Uffici di Polizia promuoveranno eventuali riunioni, su richiesta dei rappresentanti politici, per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore, e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc.

E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili, allo scopo di tutelare particolari situazioni di pubblico interesse.

Durante i comizi è opportuno evitare, in prossimità dei luoghi ove sono in corso le riunioni elettorali, la distribuzione di volantini relativi a comizi di diverso orientamento politico e limitare l'uso di emissioni sonore, musica e canzoni.

Cortei



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Durante la campagna elettorale, non possono avere luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti e i gruppi politici si asterranno dal chiedere, per tale scopo, autorizzazioni alle competenti Autorità.

Diffusione di sondaggi demoscopici e novazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 11 maggio 2019, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni, a condizione che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini potrà essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le 23 di domenica 4 marzo 2018), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 25 maggio a domenica 26 maggio 2019**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.